

CIRCOLARE 30 DEL 26 LUGLIO 2021

COSA CAMBIA DAL 6 AGOSTO 2021: LE MISURE DEL NUOVO DECRETO ANTI-COVID

*Rif. normativi
e di prassi:* D.L. 23 luglio 2021 n. 105

In sintesi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 23 luglio 2021, e subito entrato in vigore, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, contenente le nuove misure restrittive anti-Covid, che subordinano l'accesso ad alcune attività sociali ed economiche al possesso del cd. "Green Pass", prorogano lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e stabiliscono nuove norme in materia di "colorazione" delle Regioni.

Si riepilogano qui di seguito gli aspetti salienti delle novità.

DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA NAZIONALE (Art. 1 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

È stato prorogato fino al **31 dicembre 2021** lo stato di emergenza nazionale da COVID-19.

IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 - cd. "GREEN PASS" (Art. 3 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

La **Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate** nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione **digitale** e **stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la **vaccinazione anti COVID-19** (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al **test molecolare o antigenico rapido** nelle ultime 48 ore;

- essere **guariti** dal COVID-19 negli ultimi **sei mesi**;

Il “Green Pass” è richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

A partire dal prossimo 6 agosto, tale certificazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

- Ristorazione con consumazione al **tavolo al chiuso**. Restano invariati gli accessi, anche senza “green pass”, con consumazione al banco anche al chiuso, e la consumazione all’aperto;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- Cinema;
- Teatri;
- Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
- Piscine (anche all’aperto);
- Palestre e sport di squadra;
- Centri benessere (anche all’interno di strutture ricettive);
- Fiere, sagre e convegni, congressi;
- Centri termali;
- Parchi di divertimento e tematici;
- Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
- I concorsi pubblici.

ZONE A COLORI (Art. 2 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

Cambiano i parametri in base ai quali le Regioni saranno collocate in zona bianca, gialla, arancione o rossa. Fermo restando il criterio dell’incidenza dei contagi, il criterio guida per il cambio di colore sarà il tasso di carico sopportato dalla rete ospedaliera, partendo dal presupposto che i soggetti vaccinati sono sempre più numerosi e che gli stessi, anche qualora contagiati, dovrebbero patire conseguenze minime dall’infezione da Covid-19.

Come si apprende dal comunicato stampa governativo, dal 1° agosto 2021 i **due parametri** principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei **posti letto in area medica** per pazienti affetti da Covid-19;

2. il tasso di occupazione dei **posti letto in terapia intensiva** per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni restano in **zona bianca** se:

- l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta comunque in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; oppure
 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Si passa in **zona gialla** se:

- l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
- qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
 - il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; oppure
 - il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Il passaggio al "livello successivo", ovvero **zona arancione**, avviene quando si verifica un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e contestualmente vengono superati i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Infine, da arancione a **rosso** in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento;

LIMITI DI CAPIENZA PER GLI EVENTI SPORTIVI E GLI SPETTACOLI (Art. 4 D.L. 23 luglio 2021 n.105)*EVENTI SPORTIVI*

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

- In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso;
- In **zona gialla**, la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

SPETTACOLI CULTURALI

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In **zona gialla** la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

TAMPONI A PREZZO RIDOTTO (Art. 5 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

Sarà definito un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al **30 settembre 2021** la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

FONDO DISCOTECHE (Art. 11 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

È istituito un **fondo** per i ristori alle sale da ballo che rimangono chiuse.

SANZIONI (Art. 4 D.L. 23 luglio 2021 n.105)

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente.**

Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere **chiuso da 1 a 10 giorni.**